COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

PROVINCIA DI PISA

VIA IV NOVEMBRE, 1 - 56040 MONTEVERDI MARITTIMO
P.I. 00187490503
TEL 0565/78511 - FAX 0565/784410

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 del Registro **Data 09.11.2005**	**OGGETTO:**	**L. R. T. n°01/2005 - Articoli 120 e 121 - determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione - Anno 2005-. Revoca precedenti Deliberazioni.**

L'anno **duemilacinque** giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	*GIANNONI Carlo*	X	
2	*RIGHINI Sergio*	X	
3	*GOVI Francesco*	X	
4	*MACCHIONI Carlo*	X	
5	*BOTTAI Elena*	X	
6	*FROSONI Paola*	X	
7	*GIOMI Claudia*	X	
8	*GALLINARO Matteo*		X
9	*BOTTAI Lucia*	X	
10	*MARTONE Mariano*		X
11	*DONEDDU Luisa*	X	
12	*MAZZONI Gabriella*	X	
13	*TOCCI Roberto*		X
	TOTALI	10	3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. GIANNONI Carlo, Sindaco - Assiste il Segretario dott. Di Carlo Paolo.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Regione Toscana ha emanato la nuova Legge Regionale n° 01 del 03.01.2005 "Norme. per il governo del territorio" modificando la precedente normativa in materia urbanistica ed edilizia, relativa anche alla determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il permesso di costruire e per le denunce di inizio di attività, nonché per la determinazione del costo di costruzione;

- che il Comune di Monteverdi Marittimo con la propria precedente deliberazione n° 15 del 20.04.2000: *"LRT 14.10.99 n°52 – Regolamentazione degli oneri urbanizzazione e costo di costruzione. Revoca precedenti deliberazioni. Provvedimenti"* aveva approvato le tabelle parametriche per l'applicazione dei contributi concessori per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di costruzione;

Dato atto:

- che nel frattempo non si è mai proceduto, così come stabilito dagli art. 120 e 121 della L.R.T. n° 01/2005 ad adeguare gli oneri concessori rispettivamente secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo determinate dall'ISTAT per gli oneri di urbanizzazione e secondo la variazione dei costi di costruzione determinate dall'ISTAT per il costo di costruzione;

Considerato che:

- i valori stabiliti nelle tabelle allegate alla L.R.T. n° 01/2005, essendo la stessa stata emanata nel mese del gennaio corrente anno, possono ancora ritenersi congrui e quindi non necessitano di ulteriore aggiornamento per il presente anno;

Visti:

- l'art. 127 della L.R.T. n° 01/2005;
- la Tabella "B" allegata alla L. R.T. n° 01/2005 dalla quale si desume che il parametro relativo al Comune di Monteverdi Marittimo è pari a 0,770;
- l'art. 16, comma 6, del D.P.R. 380 del 2001 e s.m.i. che prevede che gli oneri di urbanizzazione devono essere aggiornati ogni quinquennio dai Comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali.

Ravvisata pertanto la necessità:

- di definire per l'anno 2005, sulla base delle norme sopra citate, i parametri per il calcolo sia degli oneri di urbanizzazione che del contributo sul costo di costruzione degli immobili, sia di nuova edificazione che per quelli da ristrutturare, così come risulta dalle tabelle allegate, sotto la lettera "A", alla presente delibera, a formarne parte integrante e sostanziale;
- di revocare in modo espresso quindi la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 20/04/2002, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.04.2004 e Deliberazione della Giunta Comunale n°68 del 20/10/2000 ed in modo implicito, per la parte in esse incompatibile con il presente atto, tutte le ulteriori deliberazioni del Consiglio o della Giunta Comunale non precedentemente citate relative alla regolamentazione degli oneri;
- di apportare alcune modifiche a quanto disposto nelle precedenti delibere al solo fine di migliorare la comprensione del testo e fare chiarezza sulle modalità di applicazione delle tabelle parametriche;
- di determinare i costi medi regionali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria con

l'applicazione del coefficiente specifico per il Comune, indicato nella Tabella "B" (0,770), e dei parametri contenuti nella Tabella "C" allegati alla L.R.T. n° 01/2005;

- di adeguare in base al suddetto coefficiente le percentuali da applicare sul contributo del costo di costruzione di cui alla Tabella "D" allegata alla L.R.T. n° 01/2005;
- di aggiornare e diversificare, in base agli indici ISTAT, il costo di costruzione stabilito con le precedenti Deliberazioni secondo l'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di modificare le modalità di calcolo per il contributo sul costo di costruzione per le attività turistiche, commerciali e direzionali;
- di modificare le modalità da adottare per il calcolo del contributo sul costo di costruzione per la realizzazione degli impianti sportivi privati in generale, incluse le piscine;
- di modificare quanto precedentemente stabilito per la rateizzazione degli oneri, stabilendo che il contributo non possa essere rateizzato in più di tre rate semestrali.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, espresso dal Responsabile del Settore competente supportato dalla relazione del Tecnico Comunale Geom. Luca Soriani;

Con la votazione che offre il seguente risultato:

Componenti assegnati	n.	13
Componenti presenti	n.	10
Componenti votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	2 (Doneddu – Mazzoni)

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. <u>di adeguare</u> per l'anno 2005 i contributi inerenti gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria ed il costo di costruzione, secondo i tipi di intervento residenziale, commerciale, turistico, direzionale, industriale e commerciale all'ingrosso, moltiplicando i valori di cui alle tabelle allegate alla L.R.T. n°01/2005 per il coefficiente 0,770 del Comune di Monteverdi Marittimo, applicando poi i coefficienti di Tab. "C" così come di seguito riportati e presenti nella scheda che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;

1	Cambio di destinazione d'uso senza opere	0,30
2.a	Interventi di restauro e ristrutturazione edilizia	0,30
2.b	Interventi di restauro e ristrutturazione edilizia con cambio dell'originale destinazione d'uso e/o frazionamento di unità immobiliare	0,45
3.a	Interventi di ristrutturazione urbanistica o demolizione e ricostruzione senza aumento del volume	0,80
3.b	Interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio dell'originale destinazione d'uso e/o frazionamento di unità immobiliare	1,20
4.a	Interventi di nuova edificazione con indice di fabbricabilità < 1,5 mc/mq o	1,20

	demolizione	
4.b	Interventi di nuova edificazione con indice di fabbricabilità compreso tra 1,5 mc/mq e 3 mc/mq	1,00
4.c	Interventi di nuova edificazione con indice di fabbricabilità superiore a 3 mc/mq	0,90
5	Interventi di restauro e ristrutturazione edilizia con cambio dell'originale destinazione d'uso e/o frazionamento di immobile rurale in zona agricola	0,90

Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall'art.79, comma 2, lett. d) si applicano i parametri di cui al punto 4 della suddetta tabella.
Nel caso gli interventi comportino il cambiamento dell'originale destinazione d'uso, i coefficienti di cui ai punti 2 e 3 della suddetta tabella sono già stati aumentati del 50%.
Per gli insediamenti industriali, considerati speciali, si applicano i parametri generali per gli altri insediamenti quando siano adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno.
Per i campeggi e villaggi turistici, il costo medio per opere di urbanizzazione secondaria si applica al volume delle attrezzature fisse, nonché alle unità abitative, mentre per quanto riguarda le piazzole si stabilisce una edificabilità teorica di mc 40/piazzola.
Negli interventi di tipo turistico commerciale e direzionale si intende cambio di destinazione d'uso anche il passaggio da una tipologia all'altra.
Per gli annessi agricoli si applicano le tabelle per insediamenti artigianali-industriali.

2. di aggiornare per l'anno 2005, in base ai dati ISTAT, a €/mq 197,74 di superficie netta di calpestio il costo base di costruzione da applicare per i nuovi edifici e per gli ampliamenti volumetrici degli immobili ad uso residenziale; in caso di utilizzo di perizia giurata, l'ammontare dei lavori non potrà comunque essere inferiore a quello calcolato con il costo base di costruzione sopra indicato, moltiplicato per la superficie netta di calpestio;

3. di stabilire una percentuale di tale costo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 della L. R. T. n°01/05, da applicare, quale base minima, per il calcolo del contributo sul costo di costruzione relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti di tipo residenziale nonché su interventi di realizzazione e/o ristrutturazione di immobili con destinazione turistica, direzionale e commerciale, con o senza cambio di destinazione d'uso, cosi come di seguito riportato:

   - *interventi di ristrutturazione edilizia senza cambio della originaria destinazione d'uso: 130% del costo base ovvero € 257,06 /mq.;*
   - *interventi di ristrutturazione edilizia con cambio della originaria destinazione d'uso compresa la eventuale demolizione e ricostruzione di volumi anche in altra ubicazione e realizzazione di porticati: 150% del costo base ovvero € 296,61 /mq.;*
   - *interventi di realizzazione e/o ristrutturazione di immobili con destinazione turistica, direzionale e commerciale, con o senza cambio di destinazione d'uso: 170% del costo base ovvero € 336,16 /mq.;*
   - *costruzione di impianti sportivi privati in genere incluse le piscina nella misura fissa di € 530,00 /mq di superficie di intervento o di specchio d'acqua;*

   per gli interventi sopra elencati, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione le suddette percentuali si applicano all'ammontare dei lavori che non potrà comunque essere inferiore a quello calcolato con il costo base di costruzione così determinato, moltiplicato per la superficie netta di calpestio;

4. di adottare, in base al coefficiente previsto per il Comune di Monteverdi Marittimo (0,770),

le percentuali di cui alla Tabella "D" allegata alla L.R.T. n° 01/2005 da applicare al calcolo del contributo sul costo di costruzione per gli edifici di tipo residenziale nel seguente modo:

- abitazioni con superficie utile inferiore a mq.95 e accessori <= mq.40:	5%
- abitazioni con superficie utile compresa tra mq.110 e mq.95 ed accessori <= mq.45:	5%
- abitazioni con superficie utile compresa tra mq.130 e mq.110 ed accessori <= mq.50:	6%
- abitazioni con superficie utile compresa tra mq.160 e mq.130 ed accessori <= mq.55:	6%
- abitazioni con superficie utile superiore a mq.160 ed accessori >= mq.60:	7%
- abitazioni aventi caratteristiche di lusso ai sensi del D.M.2.8.1969:	10%

Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria, la percentuale da applicare sarà quella della categoria immediatamente superiore.

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di 1 (uno) punto nei seguenti casi:

a) per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi produttivi ed impianti che utilizzano l'energia solare;

b) per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio;

c) per gli interventi di bioedilizia

Gli interventi per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria.

Per gli impianti destinati ad attività direzionali, commerciali, turistiche, le modalità di calcolo per il contributo sul costo di costruzione sono le seguenti:

- interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione di immobili per attività direzionali:	10 %
- interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione di immobili per attività turistiche	8%
- interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione di immobili per attività commerciali	10 %
- interventi inerenti la realizzazione di impianti sportivi privati in genere incluse le piscine	10 %.

5. di stabilire, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art.126 della L.R.T. n° 01/2005, che i contributi per il Permesso di Costruire (oneri di urbanizzazione primaria, e secondaria e costo di costruzione) e quelli riferiti alle Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) possano essere rateizzati, per importi uguali o superiori ad € 10.000,00, con un massimo di n° 3 rate da versare con le seguenti modalità:

   - 1° rata pari al 40% del contributo da versare all'atto del rilascio del Permesso di Costruire oppure, in caso di Denuncia di Inizio Attività, entro 20 giorni dalla presentazione al protocollo;

- 2° rata pari al 30% del contributo da versare entro 6 mesi dal versamento della 1° rata;
- 3° rata pari al 30% del contributo da versare entro e non oltre dodici mesi dalla data di rilascio del Permesso di costruire oppure, in caso di Denunzia di Inizio Attività dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente.

Nel caso in cui i lavori abbiano termine anteriormente alla scadenza del 12° mese dalla data del rilascio del Permesso di Costruire oppure, in caso di Denuncia di Inizio Attività, dalla presentazione al protocollo dell'Ente, gli importi residui dovranno essere corrisposti interamente prima della presentazione dell'attestazione di agibilità/abitabilità da parte del professionista abilitato. Gli Uffici competenti provvederanno, nel caso di Denuncia di Inizio Attività al controllo del calcolo dei contributi dovuti, effettuato, in via preliminare, dal progettista abilitato.

In tali casi di rateizzazione dovrà essere presentata al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, preventivamente al versamento della prima rata, idonea fidejussione a garanzia dei successivi versamenti;

6. di precisare che nella ipotesi di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, a garanzia delle obbligazioni contratte con il Comune, la polizza fidejussoria dovrà essere rilasciata da primaria compagnia assicuratrice o istituto di credito autorizzati e sempre comunque di gradimento del Comune stesso; tali garanzie dovranno essere presentate dal titolare del permesso di costruire alla data di rilascio di tali atti, nonché dal firmatario della denuncia di inizio di attività entro venti giorni dalla data di presentazione della stessa, per un importo pari al doppio del contributo da saldare per costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione.
   In luogo delle garanzie fidejussorie relative al contributo sul costo di costruzione, lo stesso potrà essere interamente saldato alla data di rilascio del permesso di costruire, nonché entro venti giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.
   La fidejussione o la polizza assicurativa presentata dovrà essere dichiarata valida a tutti gli effetti dal responsabile del procedimento e dovrà riportare l'espressa accettazione da parte delle banche e delle compagnie assicuratrici concedenti delle clausole seguenti:
   - *la polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri assunti verso il Comune per oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, oneri per opere di trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali sanzioni di cui all'art. 128 della richiamata legge regionale, comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune.*
   - *il pagamento delle somme dovute in base alla polizza fidejussoria, sarà effettuato senza riserva alcuna a prima richiesta ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune.*
   - *il fidejussore non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 del Codice Civile.*
   - *il pagamento a favore del Comune avverrà senza il preventivo consenso del debitore.*

   Altre e più specifiche clausole inerenti la fidejussione o la polizza assicurativa potranno essere stabilite dal Responsabile del Procedimento ove l'importo garantito dalla suddetta fideiussione o polizza assicurativa superi l'importo di euro 50.000,00=.
   L'atto fornito in garanzia resterà depositato nella documentazione della pratica edilizia ed al termine dei pagamenti degli importi dovuti e degli eventuali interessi di mora maturati per avvenuto ritardo ai sensi dell'art. 128 della citata Legge Regionale, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo della polizza depositata il cui originale rimarrà agli atti.

7. di stabilire che, in alternativa al pagamento del contributo dovuto, il titolare del permesso di costruire, nonché della denuncia di inizio attività, può altresì, ai sensi dell'art. 127, punto 11 della L. R. T. n°01/2005, obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione

secondo modalità e procedure da determinarsi in apposita convenzione approvata di volta in volta dalla Giunta Comunale.

8. di stabilire che il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 120 e 121 della L. R. T. n°01/2005, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 128 della stessa legge. Nel caso di pagamento rateizzato tali sanzioni si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate o di eventuali conguagli richiesti. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) dell'articolo 128 della citata legge regionale, il Comune provvederà alla riscossione coattiva del complessivo credito.

9. di stabilire che, in presenza di una contestuale diversità di destinazione d'uso dell'immobile, il calcolo del contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria, e secondaria e costo di costruzione, se dovuti, viene fatto in base ai parametri previsti per la categoria di destinazione prevalente.

10. di specificare che, in riferimento ai parametri ed agli aggiornamenti dei valori tabellari previsti dalla presente deliberazione, i parametri e gli importi di cui alle tabelle allegate al presente atto e relative alle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, si applicano ai permessi di costruire rilasciati ed alle Dichiarazioni di Inizio Attività presentate al protocollo dell'Ente a partire dalla data di esecutività della presente delibera e fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Tali importi saranno aggiornati secondo le disposizioni di cui agli art.120 e 121 della L.R.T. n° 01/2005 e si applicheranno, senza ulteriori atti, alle istanze di permesso di costruire ed alle denunce di inizio dell'attività presentate successivamente al gennaio dell'anno seguente.

11. di indicare per il pagamento dei diritti di cui sopra la Tesoreria Comunale, gestita dalla Banca Toscana S.p.A. Filiale di Donoratico ABI 3400 CAB 70680, c/c n. 25915.28 oppure, in alternativa, tramite versamento su c/cp n. 13602560 intestato al Comune di Monteverdi Marittimo – Servizio di Tesoreria, indicando sulla ricevuta di versamento il numero di pratica edilizia

Prospetto di riferimento per determinazione degIi oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

Le tabelle di cui all'allegato "A" sono relative ai costi unitari estrapolati dalla normativa vigente ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione.

I dati, suddivisi a seconda delle categorie degli immobili e delle zone, sono stati estratti dalla L. R. T. 03.01.2005 n°1.

CRITERI APPlICATIVI

Ai sensi dell'art. 120 della L. R. T. n° 01/2005, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire o a Denuncia di Inizio Attività, che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
- aumento delle superfici utili (art. 3 DM 10/5/77);
- mutamento della destinazione d'uso degli immobili in presenza di opere e nei casi di incremento del carico urbanistico;
- aumento del numero delle unità immobiliari.

Ai sensi della vigente normativa per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, misurata al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre e scale.

Per la determinazione degli oneri di urbanizzazione si precisa che la superficie utile abitabile è quella definita dall'art.3 del DM 10/5/1977, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti anche nei casi di aumenti di superfici non residenziali (terrazze, cantine, soffitte, tettoie, ecc.), mentre anche la trasformazione di S.n.r. (Superficie non residenziale) in S.u.a. (Superficie utile abitabile) comporta il pagamento degli oneri.

I criteri di calcolo del volume ai fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione sono definiti dall'art. 18 del Regolamento Edilizio; le tettoie ed i porticati, calcolati in termini di superficie coperta ai fini urbanistici, verranno valutati, ai soli fini del calcolo degli oneri, nella misura del 50% della volumetria effettiva.

Per l'esenzione del contributo relativo al solo costo di costruzione (art. 124 comma 2 L. R. T. 01/2005) "per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari"...vengono definiti i requisiti dimensionali di tali edifici nella misura minima di mq 75 di superficie utile abitabile. L'esenzione è applicabile purché permanga anche nella configurazione modificata, la tipologia monofamiliare del fabbricato. Nei casi di incremento (purché consentito dagli strumenti urbanistici) la misura del 20% è riferita sia al volume che alla superficie coperta del fabbricato;

Per gli oneri di urbanizzazione da versare in caso di frazionamento di unità immobiliari sono assoggettate al pagamento degli oneri solo le unità immobiliari derivate. In caso di difficoltà circa l'individuazione delle unità derivate, si considerano tali le unità più piccole. Per quanto riguarda il costo di costruzione, la quota dovuta si applica alla superficie interessata dagli interventi edilizi;

La realizzazione di e impianti sportivi e piscine ad uso privato viene ricondotta alle ipotesi di trasformazione urbanistica del territorio di cui all'art. 78 comma 1 lett. a) della L. R. T. n° 01/2005.

Poiché la realizzazione di tali manufatti comporta *nuova edificazione*, il rilascio del Permesso di Costruire comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la corresponsione del

costo di costruzione commisurato percentualmente al valore stabilito nella presente delibera per le opere da realizzarsi.

La percentuale viene fissata nella misura del 10% dell'importo del costo di costruzione risultante dal prodotto della superficie di intervento o dello specchio d’acqua nel caso di piscine, per € 530,00 /mq.

Nei casi di mutamento alle destinazione d'uso, in assenza di opere edilizie, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è sempre dovuto.

Nei casi di insediamenti destinati ad attività turistiche, ricettive, commerciali, direzionali e produttive nonché quelle previste in zona agricola di cui all'art. 124 comma 1 lettera a) della L. R. T. n° 01/2005, qualora venga modificata la loro destinazione d'uso nei 10 anni successivi alla ultimazione dei lavori, è dovuto un contributo nella misura massima corrispondente alla destinazione determinata al momento della intervenuta variazione.

Comune di Monteverdi Marittimo
Provincia di Pisa
Via IV Novembre, 1 - 56040 Monteverdi Marittimo
P.I. 00187490503
tel 0565/78511 - fax 0565/784410

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.49/1 e 153 /5
D. LGS. 18.8.2000 N.267
"Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali"

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: **L. R. T. n°01/2005 - Articoli 120 e 121 - determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione - Anno 2005. Revoca precedenti Deliberazioni.**

Il sottoscritto, responsabile del servizio Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità TECNICA, esprime: PARERE FAVOREVOLE.

Data 7 novembre 2005

Firma
Soriani Luca

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Giannoni Carlo)
_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Carlo Paolo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
  dal_____ al _____, come prescritto dall'art.124, comma 1 D.Lgs.267/2000, senza alcun reclamo;
- è divenuta esecutiva il giorno _____:
  - ☐ - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000)
  - ☐ - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/2000), non rientrando la presente deliberazione nella categoria degli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità;
  - ☐ - trattandosi di atto di cui al comma1 dell'art.4 della L.R.T. n.2 del 2 gennaio 2002 è stata trasmessa notizia della presente deliberazione al Difensore Civico Regionale con lettera inviata in data _____ prot. n._____

Dalla residenza comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____